



Regolamento Assemblea regionale (Aggiornamento novembre 2018)

Art. 1 - Compiti dell'Assemblea regionale

I compiti generali dell'Assemblea regionale sono stabiliti dallo Statuto associativo.

- A.** L'Assemblea si riunisce in **sessione ordinaria autunnale**, in un fine-settimana o in una domenica tra Ottobre e Novembre per deliberare, con competenza esclusiva, sui seguenti punti all'ordine del giorno:
1. discutere la relazione del Comitato regionale;
 2. approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione, partendo dalle indicazioni prioritarie identificate dal Consiglio regionale;
 3. eleggere, tra i Capi, censiti nella Regione, i Responsabili, gli altri membri del Comitato ed un'Incaricata ed un Incaricato per ogni Branchia;
 4. discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 5. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale;
 6. discutere ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo della regione;
 7. stabilire la composizione numerica del Comitato regionale;
 8. discutere e deliberare su quant'altro inserito all'ordine del giorno.
- B.** L'Assemblea si riunisce in **sessione ordinaria primaverile**, prima della riunione del Consiglio Generale, per:
1. discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali d'intervento e sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Generale;
 2. discutere ed approvare le variazioni al bilancio preventivo della regione;
 3. discutere e deliberare su quant'altro inserito all'ordine del giorno.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

Nell'Assemblea Regionale pugliese dell'AGESCI si realizza la partecipazione di tutti i soci adulti (Capi, soci adulti in formazione, Capi temporaneamente non in servizio, AA.EE.) censiti nella regione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento dell'Associazione.

La modalità di composizione dell'Assemblea regionale è stabilita in funzione dei compiti attribuiti ad ognuna delle Assemblee:

- A.** L'Assemblea **ordinaria autunnale** è convocata nella **forma plenaria**.
- B.** L'Assemblea **ordinaria primaverile** è convocata in **forma delegata** secondo le modalità descritte nel successivo articolo.

Art. 3 - Modalità di composizione dell'Assemblea delegata

L'Assemblea in forma delegata è composta:

- a) Da tutti i **componenti del Consiglio regionale** (Comitato regionale; Responsabili e Assistenti Ecclesiastici di Zona; Incaricati regionali alle Branchie; Consiglieri Generali; Incaricati ai Settori).

- b) Dai **Delegati di Gruppo**, in numero di due componenti per ogni Comunità Capi censita in regione.
- c) Dai **Delegati di Zona**, complessivamente in numero di 120, individuati dal Consiglio di Zona tra i soci adulti censiti.

Il numero dei Delegati di Zona sono determinati in modo da rendere proporzionale il numero complessivo dei delegati di cui alle lettere b) e c) al numero dei Capi censiti in ciascuna Zona.

I Responsabili regionali, entro il 15 dicembre di ogni anno, dovranno indicare alle Zone il numero dei Delegati di Zona da nominare in sede di Consiglio di Zona, scegliendoli tra i soci adulti della Zona che non siano già Delegati di Gruppo.

L'elenco nominativo dei **Delegati di Gruppo** e dei **Delegati di Zona** dovrà essere inviato alla segreteria regionale rispettivamente dai Capi Gruppo e dai Responsabili di Zona entro la settimana precedente l'Assemblea primaverile.

Art. 4 - Partecipazione dei soci adulti non delegati

Possono presenziare all'Assemblea per delegati, tutti soci adulti censiti in regione, i quali possono intervenire con solo diritto di parola avendone fatto richiesta alla Presidenza ed avendone ottenuto autorizzazione esplicita in relazione ad ogni singolo intervento.

I soci adulti non delegati devono registrare la loro presenza presso la segreteria dell'assemblea che li annoterà in un apposito Elenco.

Art. 5 - Registro dell'Assemblea

Un apposito registro con l'indicazione del nome dei componenti l'Assemblea è compilato a cura del Comitato regionale.

Esso è tenuto costantemente aggiornato sulla base degli ultimi censimenti, delle autorizzazioni dei Gruppi e delle Unità pervenute entro la settimana precedente la data dell'Assemblea e degli elenchi nominativi dei Delegati pervenuti dai Gruppi e dalle Zone entro la settimana precedente la data dell'Assemblea primaverile.

Il registro è pubblico. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione e richiederne copia integrale o estratti.

Art. 6 - Osservatori

Possono presenziare all'Assemblea, in qualità di osservatori:

1. Capi, Capo, AA.EE. e soci adulti in formazione non censiti nella regione Puglia;
2. persone non censite nell'AGESCI, in rappresentanza di altre Associazioni/gruppi/movimenti, o a titolo personale, dietro invito motivato del Comitato regionale o Consiglio regionale.

Essi possono intervenire al dibattito avendone fatto richiesta alla presidenza ed avendone ottenuto autorizzazione esplicita in relazione ad ogni singolo intervento. Tale autorizzazione può essere revocata dalla Presidenza.

Art. 7 - Sessione straordinaria e suppletiva

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria, esclusivamente nella **forma plenaria**:

- A. su richiesta motivata dei due terzi dei membri del Consiglio regionale;
- B. su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea inoltre è convocata d'ufficio in sessione suppletiva, con la medesima composizione dell'assemblea alla quale supplisce:

- A. se in una sessione ordinaria non sia stato conseguito il quorum costitutivo;
- B. se, a giudizio dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale, non siano stati trattati alcuni punti inseriti all'O.d.g.

Art. 8 - Convocazione

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili regionali con preavviso scritto, tramite lettera da inviare in forma elettronica almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea a tutti i Capi, AA.EE. e soci adulti censiti in regione, contenente l'Ordine del giorno, ed eventuale relazione e l'indicazione della data e della sede.

Contestualmente, la convocazione è pubblicata sul sito web Agesci Puglia.

Con successive comunicazioni da inviare entro quindici giorni che precedono l'Assemblea, vengono inviate in forma elettronica a tutti i Capi, AA.EE. e soci adulti censiti in regione eventuali note illustrative, documenti a corredo, bilanci e relazioni di tesoreria, informazioni sulle candidature.

Tale documentazione è contestualmente pubblicata sul sito web Agesci Puglia.

Art. 9 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea è predisposto a cura del Comitato regionale

Entro il 30 giugno ogni Comunità capi ed ogni singolo componente l'Assemblea possono far pervenire ai Responsabili regionali proposte di argomenti da sottoporre alla sessione autunnale dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa. L'inserimento all'Ordine del giorno di dette proposte sarà concordato con i proponenti.

In casi eccezionali di necessità e urgenza l'Assemblea, su proposta della presidenza e sentito il parere del Consiglio Regionale, può inserire nuovi argomenti all'Ordine del giorno. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al regolamento dell'Assemblea.

Art. 10 - Presidenza e organi assembleari

La presidenza dell'Assemblea è assunta da due componenti l'Assemblea designati dal consiglio regionale e nominati dall'Assemblea stessa in apertura di sessione o congiuntamente dai Responsabili regionali.

Le decisioni procedurali della presidenza sono definitive.

La presidenza nomina in apertura della sessione due segretari dell'Assemblea, che redigono i verbali prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni e di ogni altro fatto rilevante. I segretari curano inoltre la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso della sessione.

Dietro segnalazione della presidenza, l'Assemblea nomina almeno tre scrutatori, che curano le operazioni di voto e ne comunicano i risultati alla presidenza, ed un Comitato mozioni costituito da un presidente e due membri.

I segretari e gli scrutatori sovrintendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.

Art. 11 - Dibattito sull'Ordine del giorno

Nel corso della sessione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla presidenza. Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione. La presidenza ha facoltà di:

1. revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione;
2. determinare la durata massima di ogni intervento.

Per esigenze di funzionalità, la presidenza può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti all'Ordine del giorno. Essa può inoltre proporre all'Assemblea chi debba far parte di commissioni, che nel corso dei lavori si rendano necessarie per un più attento esame preliminare della materia, per la stesura di mozioni, o comunque per la redazione di documenti e atti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 12 - Mozioni d'ordine

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (mozione d'ordine) hanno diritto di sottoporla all'Assemblea, dopo averne presentato il testo al Comitato mozioni, al termine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento contro ed uno a favore, dopodiché la mozione viene messa ai voti.

Qualsiasi proposta è approvata soltanto se ottiene almeno la metà più uno dei voti espressi dai componenti dell'Assemblea presenti.

La mozione d'ordine approvata è immediatamente esecutiva.

Art. 13 - Presentazione delle mozioni

Ogni componente dell'assemblea può presentare mozioni. Esse vengono depositate presso il Comitato mozioni entro il termine orario prestabilito dalla presidenza.

D'intesa con i promotori, il Comitato mozioni può apportare, ove necessario, modifiche di forma destinate a chiarire il senso della mozione, nonché coordinare tra loro mozioni di contenuto analogo.

Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti a un punto posto all'Ordine del giorno. Il Comitato mozioni può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i regolamenti associativi, dandone motivazione all'Assemblea.

L'improponibilità viene stabilita dalla presidenza.

L'improponibilità può essere anche rilevata d'ufficio dalla presidenza, che può invitare i promotori a ritirare la mozione, o anche — qualora ne sussistano i presupposti formali — proporre la trasformazione, totale o parziale, in raccomandazione.

Art. 14 - Dibattito sulle mozioni

Le mozioni sono poste a dibattito dalla presidenza, secondo l'ordine che sarà ritenuto più funzionale allo svolgimento dei lavori assembleari. La presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che a richiesta di uno o più componenti l'Assemblea, o in seguito a mozione d'ordine.

Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata iniziando, se è il caso, dall'emendamento che a giudizio della presidenza appare di contenuto più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario.

Salvo il promotore per l'eventuale replica al termine del dibattito, nessuno può parlare due volte su una mozione, eccetto che per domande di chiarimento e per mozioni d'ordine.

Qualsiasi proposta è approvata soltanto se ottiene almeno la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Art. 15 - Raccomandazioni

Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni, e possono riguardare anche argomenti non iscritti all'Ordine del giorno.

Esse sono lette all'Assemblea a cura della presidenza, e diventano vincolanti per il Comitato regionale e gli Incaricati alle Branche solo se poste ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate se avranno ottenuto almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti.

Art. 16 - Quesiti

Ciascun componente l'Assemblea, può interpellare i Responsabili regionali, i membri del Comitato regionale o gli Incaricati alle Branche, per ottenere, nel corso della sessione, chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non iscritta all'Ordine del Giorno.

Il quesito sarà reso in forma scritta e depositato presso il Comitato mozioni entro il termine orario prestabilito a tale scopo.

Le risposte saranno rese direttamente in Assemblea, in un periodo prestabilito, o riportate nel resoconto della sessione assembleare.

Ad esse non è ammessa replica, fatta eccezione per una breve dichiarazione di accettazione o di contestazione della risposta da parte del promotore del quesito.

Art. 17 - Resoconto della sessione

I segretari dell'Assemblea, sulla base dei verbali redatti secondo quanto previsto nell'art. 10, provvedono alla successiva redazione del resoconto della sessione, che deve contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni assembleari.

Ciascun componente l'Assemblea può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita, per intero, nel resoconto della sessione.

I resoconti delle sessioni sono riuniti in apposito volume con indice cronologico, e sono resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web Agesci Puglia. Il resoconto deve essere pubblicato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalle deliberazioni assembleari.

I documenti e tutti gli atti assembleari sono pubblici; qualsiasi componente l'Assemblea ne può prendere visione e richiederne copia integrale o estratti.

Art. 18 - Candidature

Per l'elezione dei membri del Comitato regionale e degli Incaricati alle Branche, le candidature dei Capi possono essere proposte dal Comitato regionale e dall'Assemblea. E' auspicabile individuare un numero di candidature in quantità non inferiore al numero di posti da coprire.

L'elenco dei candidati proposti dovrà essere reso noto nel corso della sessione.

La votazione per l'elezione dei membri del Comitato regionale e degli Incaricati alle Branche è preceduta dalla presentazione delle candidature. La modalità di presentazione delle candidature è definita di volta in volta nel Consiglio regionale. La durata della presentazione delle candidature in sede assembleare è regolamentata dalla presidenza in base alle esigenze dell'O.d.G.

Quanto fin qui disposto non pregiudica l'eleggibilità di qualsiasi componente l'Assemblea, indipendentemente dall'effettiva presentazione della candidatura.

Art. 19 - Elezioni

Per l'elezione a Responsabile regionale, a membro del Comitato regionale ed a Incaricato alla Branchia, nel caso di singola candidatura, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti sulla base degli iscritti, comprese le deleghe.

In caso di due candidature, risulterà eletto chi otterrà tra i due il maggior numero dei voti a condizione che raggiunga almeno il 40% dei voti sulla base degli iscritti, comprese le deleghe;

In caso di tre o più candidature, risulterà eletto chi otterrà tra i candidati il maggior numero dei voti a condizione che raggiunga almeno il 30% dei voti sulla base degli iscritti, comprese le deleghe.

A tale scopo i segretari, prima della votazione, comunicano all'Assemblea il quorum necessario.

Art. 20 – Iscrizioni, quorum e votazioni

A. *Iscrizioni:*

Sono iscritti con diritto di voto tutti soci adulti componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto agli artt. 3 e 4, che si sono registrati presso la segreteria dell'Assemblea.

Ogni iscritto con diritto di voto riceve una paletta di voto (due se munito di delega), non cedibile ad altri.

B. *Quorum costitutivo dell'Assemblea plenaria:*

L'Assemblea è costituita se è iscritto 1/5 dei soci adulti validamente registrati presso la segreteria dell'Assemblea.

C. *Quorum costitutivo dell'Assemblea delegata:*

L'Assemblea è costituita se è iscritto il 50% dei soci adulti validamente registrati presso la segreteria dell'Assemblea.

D. *Modalità di votazione:*

Le votazioni sono espresse con simultanea alzata di paletta o in altri modi palesi prescelti dalla presidenza.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Art. 21 - Voto individuale e delega

Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi.

Il componente che non partecipa alla seduta assembleare può delegare per iscritto un altro componente che abbia diritto di voto; secondo la composizione dell'assemblea di cui all'art.2.

È consentito raccogliere una sola delega in modo da poter disporre complessivamente di non più di due voti.

Il componente già presente non può farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla sessione.

Art. 22 - Deliberazioni assembleari e impugnazioni

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea entrano in vigore con la pubblicazione sul sito web Agesci Puglia del resoconto della sessione assembleare.

Ogni deliberazione assembleare può essere invalidata se sia stata presa in difformità del regolamento dell'Assemblea, dello Statuto e dei regolamenti associativi.

L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro il mese successivo alla pubblicazione della deliberazione o comunque entro sessanta giorni dalla data in cui il promotore dell'impugnativa abbia con certezza acquisito conoscenza della deliberazione.

L'impugnativa non sospende l'esecuzione finché non intervenga la decisione dei Responsabili regionali, i quali sono tenuti a pronunciarsi non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Il ricorso e la decisione dei Responsabili regionali sono pubblicati sul sito web Agesci Puglia.

Art. 23 - Varie

L'Assemblea prevede la cassa di compensazione viaggi da attribuire, secondo i principi stabiliti dall'Assemblea regionale ai soci adulti censiti nella regione, validamente iscritti presso la segreteria dell'Assemblea.

Hanno diritto alla compensazione dei viaggi anche i soci adulti senza il diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 24 - Modifica al regolamento d'Assemblea

Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti nel corso della sessione autunnale dell'Assemblea, sulla base di una proposta di modifica inserita all'Ordine del giorno secondo le modalità di cui all'art. 9.

La modifica approvata dall'Assemblea entra in vigore con decorrenza immediata.